

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento dà attuazione alle deleghe previste dall'articolo 35 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo».

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

I criteri di delega sono i seguenti: conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese; rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo; prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

In fase di istruttoria il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha interpellato sia le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sia gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo ed ha successivamente esaminato i temi e le istanze così emerse con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le risultanze dell'attività istruttoria hanno evidenziato che il settore dello spettacolo gode già attualmente di particolari specifiche misure e deroghe in tema di lavoro, dovute alle proprie peculiarità organizzative (basti pensare, ad esempio alla particolare tempistica di una produzione cinematografica). Dette deroghe sono frutto anche della recente importante riforma della complessiva materia del lavoro, realizzata in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».

Tuttavia, la terminologia usata dalla disciplina generale per circoscrivere la portata di tali misure derogatorie è spesso risalente e datata. Ciò ha determinato alcuni dubbi interpretativi circa la riconducibilità o meno del settore dello spettacolo, incluso il cinema e l'audiovisivo, alle categorie generali adottate di volta in volta dal legislatore. A titolo di esempio, nel caso dei lavori c.d. stagionali o a ciclo stagionale, il Ministero del lavoro ha dovuto chiarire, rispondendo ad apposito interpello, che in tale categoria di lavoro e di lavoratori rientra il settore dello spettacolo (si v. l'interpello n. 6/2014 proposto dall'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro in merito all'applicazione dell'articolo 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, e successive modificazioni).

All'esito dell'istruttoria condotta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenuto conto dei criteri di delega, è emersa dunque l'opportunità di introdurre alcuni chiarimenti sull'applicazione di determinate misure di deroga, anche al fine di ridurre possibile contenzioso.



L'articolo 1 interviene in tema di contratti a tempo determinato (modificando l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni), per chiarire che le deroghe ai limiti numerici di tali contratti (pari al venti per cento dei contratti a tempo indeterminato), già previste per alcune tipologie di attività, tra le quali specifici spettacoli, programmi radiofonici e televisivi, valgono altresì per le produzioni audiovisive, caratterizzate da identiche particolarità di organizzazione del lavoro.

L'articolo 2 precisa che lo spettacolo rientra nel campo di applicazione della deroga, ivi prevista, in materia di apprendistato, modificando di conseguenza l'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. Il citato comma 5 stabilisce che i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Questa possibilità è prevista con riferimento al lavoro "svolto in cicli stagionali", formula che in più occasioni è stata già interpretata dal Ministero del lavoro come comprensiva del settore dello spettacolo, ivi incluso il cinema e l'audiovisivo (si veda, ad esempio, il sopra menzionato interpello n. 6/2014).

La modifica introdotta dal decreto è dunque un mero chiarimento interpretativo di quanto già consentito dalla disciplina vigente. La scelta del termine "*spettacolo*" è dovuta a ragioni di coerenza interna al decreto legislativo n. 81 del 2015 e anche al fine di evitare probabile contenzioso, utilizzare l'espressione "*spettacolo*" per ribadire espressamente l'applicabilità a tale ambito della deroga di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Infine, l'articolo 3 prevede la definizione di una apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, finalizzata a definire una classificazione nazionale delle professioni artistiche e delle professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo, che operano nei diversi segmenti di attività individuati dalla legge n. 220 del 2016 e dai relativi decreti attuativi (pre-produzione, produzione, post-produzione, distribuzione, esercizio). In questo modo sarà possibile giungere ad una più chiara e definita classificazione delle professioni e dei relativi requisiti, valida su tutto il territorio nazionale.

La classificazione terrà conto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13. Tale provvedimento ha istituito la classificazione dei settori economico professionali, basata sullo sviluppo integrato delle classificazioni ISTAT delle attività economiche (ATECO) e delle professioni (CP).



RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 2, si ribadisce che l'intervento si limita a meglio precisare quanto già consentito alla contrattazione collettiva dalla legislazione vigente. La specificazione del settore dello spettacolo è infatti finalizzata non ad estendere l'ambito di applicazione della deroga in tema di apprendistato, bensì a fugare ogni dubbio interpretativo, soprattutto alla luce dell'evoluzione normativa in materia e con riferimento alla definizione di stagionalità. L'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è stata altresì confermata dall'INPS, interpellato espressamente in proposito su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 11 dicembre 2006, n. 196 ha avuto esito


POSITIVO

NEGATIVO



- 5 OTT. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35 della legge 14 novembre 2016, n. 220»

Referente: Ufficio legislativo MIBACT ufficiolegislativo@beniculturali.it tel. 0667232584

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 35 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante »Disciplina del cinema e dell'audiovisivo«.

La legge n. 220 del 2016, nel disciplinare complessivamente il settore del cinema e dell'audiovisivo, ha infatti previsto tre deleghe al Governo: per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 33); per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (art. 34); per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 35). Il termine per l'adozione dei relativi decreti è dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (11 dicembre 2016).

In particolare, l'articolo 35 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

L'intervento è pienamente coerente con il programma di Governo.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito da:

- decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
- legge 14 novembre 2016, n. 220;

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento di cui all'oggetto apporta modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 2 e all'articolo 44, comma 5.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono indicazioni al riguardo, in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, per modificare il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 2 e all'articolo 44, comma 5.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 3 prevede la definizione di una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di funzioni artistiche e tecniche del settore del cinema e dell'audiovisivo. Non è fissato un termine.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati già disponibili.

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35 della legge 14 novembre 2016, n. 220»

RELAZIONE AIR

Referente: Ufficio legislativo MIBACT ufficiolegislativo@beniculturali.it tel. 0667232584

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

Il presente provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 35 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo».

La legge n. 220 del 2016, nel disciplinare complessivamente il settore del cinema e dell'audiovisivo, ha infatti previsto tre deleghe al Governo: per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 33); per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (art. 34); per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 35). Il termine per l'adozione dei relativi decreti è dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (11 dicembre 2016).

In particolare, l'articolo 35 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

Le risultanze dell'attività istruttoria hanno evidenziato che il settore dello spettacolo gode già attualmente di particolari specifiche misure e deroghe in tema di lavoro, dovute alle proprie peculiarità organizzative (basti pensare, ad esempio alla particolare tempistica di una produzione cinematografica). Dette deroghe sono frutto anche della recente importante riforma della complessiva materia del lavoro, realizzata in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».

Tuttavia, la terminologia usata dalla disciplina generale per circoscrivere la portata di tali misure derogatorie è spesso risalente e datata. Ciò ha determinato alcuni dubbi interpretativi circa la riconducibilità o meno del settore dello spettacolo, incluso il cinema e l'audiovisivo, alle categorie generali adottate di volta in volta dal legislatore. A titolo di esempio, nel caso dei lavori c.d. stagionali o a ciclo stagionale, il Ministero del lavoro ha dovuto chiarire, rispondendo ad apposito interpello, che in tale categoria di lavoro e di lavoratori rientra il settore dello spettacolo (si v. l'interpello n. 6/2014 proposto dall'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro in merito all'applicazione dell'articolo 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, e successive modificazioni).

All'esito dell'istruttoria condotta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenuto conto dei criteri di delega, è emersa dunque anche l'opportunità di introdurre alcuni chiarimenti sull'applicazione di determinate misure di deroga.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

Gli obiettivi perseguiti sono da una parte l'introduzione di opportuni chiarimenti circa l'applicazione di alcune misure in materia di contratto determinato e di contratto di apprendistato, al fine di eliminare possibili dubbi circa la validità delle stesse nel settore cinema e audiovisivo; dall'altra porre le basi per la definizione di una classificazione uniforme sul territorio nazionale delle professioni artistiche e tecniche del settore.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

L'indicatore principale è costituito da una parte dai dati relativi all'utilizzo dei contratti a tempo determinato e di apprendistato da parte delle imprese del settore e, dall'altra, dagli esiti dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, in materia di professioni.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

Destinatari dirette dell'intervento sono le **aziende e i lavoratori** del settore cinema e audiovisivo.

Si riportano a seguire alcuni dati sulle aziende operanti nel settore

Società registrate

	PRODUZIONE	POST-PRODUZIONE	DISTRIBUZIONE	ESERCIZIO	INDISTINTE
2015	7422	106	681	1795	138
2014	7461	158	656	1767	142
2013	7402	192	637	1725	141
2012	7348	242	611	1689	131

Fonte: Rapporto "Il Mercato e l'Industria del Cinema Italiano, 2015" edito da Fondazione Ente dello Spettacolo

Elaborazione Ente dello Spettacolo su archivio imprese Movimprese per InfoCamere - Unioncamere

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento è stato preceduto da specifiche procedure di consultazione: in fase di istruttoria il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha interpellato sia le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL), sia gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo (ANICA) ed ha successivamente esaminato i temi e le istanze così emerse con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile, in esito all'istruttoria condotta che ha evidenziato la necessità di attuare la delega con specifico riguardo ai temi sopra evidenziati.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state considerate perseguibile opzioni regolatorie alternative.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:

Si ritiene che l'opzione proposta rientri nella delega prevista all'articolo 35 della legge n. 220 del 2016 e introduca misure opportune e rispondenti alle esigenze del settore, senza recare svantaggi; esso non incide sull'organizzazione dell'amministrazione.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Le misure relative ai contratti possono portare effetti positivi per le micro, piccole e medie imprese del settore che potranno più agevolmente ricorrere a tali strumenti, avendo chiarito i termini di applicazione al settore di specifiche misure di deroga.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:

Il decreto non determina oneri informativi e relativi costi per cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.):

L'opzione regolatoria prescelta è prevista da un dettato normativo e tiene conto delle risorse amministrative e gestionali del Ministero e della sua organizzazione. È prevista (art. 36, comma 2 della legge n. 220 del 2016) la possibilità di adottare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui alla legge n. 220 del 2016, entro due anni dalla data dell'entrata in vigore.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato senza incidere negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale. Al riguardo, come già evidenziato, si rappresenta che il settore dello spettacolo gode già attualmente di particolari specifiche misure e deroghe in tema di lavoro, dovute alle proprie peculiarità organizzative e che le novità introdotte dal presente decreto sono coerenti con le misure derogatorie vigenti.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto:

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio con riferimento alla definizione dell'intesa sono il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con riferimento all'apprendistato, è previsto che le specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato valide per il settore dello spettacolo possano essere contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività degli Uffici del Ministero del lavoro e del Ministero dei beni culturali e del turismo.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

È prevista (art. 36, comma 2 della legge n. 220 del 2016) la possibilità di adottare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui alla legge n. 220 del 2016, entro due anni dalla data dell'entrata in vigore.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio, attraverso la valutazione dei dati relativi all'utilizzo degli strumenti contrattuali interessati dal provvedimento e degli esiti della definizione dell'intesa sulle linee guida in materia di professioni.

SEZIONE 8 – rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento in esame non recepisce direttive comunitarie.